

FONDAZIONE VERGA

STATUTO

Catania 2021

Approvato con D.P.R. del 1° luglio 1980, n.523, pubbl. nella G.U., n. 244 del 5-9-1980. Modificato con D.P.R. del 27 maggio 1985, n. 414, pubbl. nella G.U., n. 194 del 19-8-1985. Modificato con D.M. del 17 ottobre 1997, pubbl. nella G.U. n. 296 del 20-12-97 e aggiornato con parziali modifiche l'8 marzo 2021.

Art. 1

È istituita in Catania la FONDAZIONE VERGA, centro nazionale di studi sul Verga e sul verismo, con sede in Via S. Agata, 2 – Catania.

Art. 2

Sono scopi della Fondazione:

1) preparare e realizzare l'edizione critica di tutte le opere di Giovanni Verga;

2) raccogliere, ordinare e pubblicare in edizione critica l'epistolario verghiano;

3) promuovere gli studi sull'opera di Verga e sul verismo, nel quadro del realismo letterario e artistico otto-novecentesco europeo ed extraeuropeo, in tutte le sue forme, manifestazioni ed espressioni;

4) acquisire, inventariare, ordinare, riprodurre con i più moderni mezzi tecnologici, e custodire (con adeguate garanzie di sicurezza e di conservazione in caso di testi in originale):

a) manoscritti e carteggi di Verga e degli scrittori e delle scrittrici facenti capo al Verismo;

b) le edizioni a stampa delle loro opere e delle relative traduzioni;

c) la produzione critica sulle opere di scrittori e scrittrici afferenti al Verismo e al realismo europeo ed extraeuropeo;

5) costituire con questo patrimonio testuale una biblioteca specializzata e incrementarla, rendendo fruibile liberamente (*open access*) il suddetto patrimonio in riproduzione fotostatica e digitale anche in rete;

6) elaborare un vocabolario reticolare e digitale, da rendere disponibile in libero accesso in rete (*open access*), della testualità afferente al Verismo e al realismo europeo ed extraeuropeo, comprese le traduzioni in lingua italiana e la produzione critica relative;

7) prestare consulenza scientifica e didattica agli specialisti e a un pubblico esteso in merito a ricerche su Verga, sul verismo e sul realismo europeo ed extraeuropeo;

8) pubblicare monografie, atti di convegni e di seminari, letture commentate di testi e studi pertinenti ai fini della Fondazione;

9) promuovere traduzioni qualificate di testi di Verga e dei veristi e di testi critici riguardanti la loro opera nelle principali lingue europee ed extraeuropee, nonché traduzioni in italiano di scrittori e scrittrici facenti capo al realismo europeo ed extraeuropeo, o di testi critici riguardanti la loro opera;

10) pubblicare, sostenere e rendere disponibile in libero accesso (*open access*) riviste scientifiche di prospettiva internazionale, che si distinguano per il rigore, la varietà tematica, l'originalità, l'innovatività, la ricchezza metodologica, secondo i parametri valutativi richiesti dalla comunità scientifica internazionale per le pubblicazioni di eccellenza;

11) promuovere e organizzare corsi di formazione per docenti delle scuole di ogni ordine e grado per una

conoscenza aggiornata sul piano storico-critico dell'opera e delle interpretazioni di Verga, nonché degli scrittori e delle scrittrici facenti capo al Verismo e al realismo europeo ed extraeuropeo;

12) assumere ogni iniziativa utile (rappresentazioni teatrali, letture sceneggiate, visite ai luoghi verghiani, mostre, comprese quelle di arte fotografica, ecc.), per divulgare, con adeguato rigore scientifico, l'opera di Verga e degli scrittori e delle scrittrici facenti capo al Verismo e al realismo europeo ed extraeuropeo, al fine di assicurarne la costante presenza nella cultura contemporanea a tutti i livelli;

13) bandire concorsi, premi letterari, borse di ricerca per studi su Verga e sugli scrittori e le scrittrici facenti capo al Verismo e al realismo europeo ed extraeuropeo;

14) organizzare convegni e iniziative culturali sugli stessi temi;

15) mantenere e incrementare i rapporti di collaborazione per iniziative culturali e scientifiche con la Casa Museo Verga, nonché con altre Case-Museo, Fondazioni o Enti di ricerca sugli scrittori e sulle scrittrici italiani ed europei;

16) promuovere e incrementare, con intenti e finalità paritetici, le collaborazioni della Fondazione Verga con istituzioni scientifiche e culturali di pari livello attive in Italia e all'estero;

17) mantenere e incrementare i rapporti di collaborazione per iniziative culturali e scientifiche con la Biblioteca Regionale Universitaria di Catania, nonché con altri Centri o biblioteche che custodiscano manoscritti in originale di Verga e degli scrittori e delle scrittrici facenti capo al Verismo;

18) promuovere, sostenere e tutelare la memoria di

Verga;

19) promuovere ogni altra iniziativa che possa giovare alla realizzazione dei fini anzidetti.

Art. 3

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dalla somma complessiva (in origine di £ 15.200.000, corrispondenti a € 7850,14), derivante dalle quote conferite dagli Enti fondatori, oltre alla quota conferita dal Comune di Catania, quale Socio Fondatore, di cui all'art. 4 dell'atto costitutivo;

b) dalle quote conferite da altri enti pubblici, in qualità di Enti partecipanti aventi gli stessi diritti ed obblighi degli Enti fondatori, nella misura non inferiore alla quota conferita dall'Università di Catania;

c) da erogazioni, donazioni o lasciti, che a essa perverranno, con lo specifico fine di incrementare il suo patrimonio;

d) dalle somme destinate, per decisione del Consiglio di Amministrazione, ad aumentarlo.

Art. 4

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

a) dal reddito del patrimonio;

b) dai contributi annui degli Enti fondatori, i quali, rispetto a quanto previsto dall'art. 4 dell'atto costitutivo,

risultano attualmente essere: 1) Università di Catania; 2) Società di Storia Patria per la Sicilia orientale; 3) Comune di Catania; e dai contributi annui degli Enti partecipanti aventi gli stessi diritti ed obblighi degli Enti fondatori;

c) da eventuali contributi, donazioni e lasciti di Enti e privati, che non siano espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Art. 4 bis

La Fondazione ha durata illimitata.

Gli Enti fondatori e gli Enti partecipanti di cui all'art. 3 possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, senza necessità di motivazione alcuno, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il recesso deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, attraverso mezzi che ne attestino la ricezione da parte del destinatario, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno e diverrà efficace al compimento del 31 dicembre dello stesso anno. Fino al momento dell'efficacia del recesso, i diritti e gli obblighi del recedente restano immutati.

Art. 5

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Consiglio Scientifico;
- c) il Revisore dei Conti.

Art. 6

Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

1) il Rettore dell'Università degli Studi di Catania, Presidente;

2) il Presidente del Consiglio Scientifico della Fondazione, di cui all'art. 11 del presente Statuto, vicepresidente;

3) il Vicepresidente della Fondazione, vale a dire il Presidente del Consiglio scientifico che, in caso di assenza del Presidente della Fondazione, lo sostituisce con analoghi poteri, di cui all'art. 11 del presente Statuto;

4) il Presidente o i Presidenti emeriti del Consiglio Scientifico, di cui all'art. 11 del presente Statuto;

5) il Sindaco del Comune di Catania (o un suo delegato);

6) il Presidente della Società di Storia Patria per la Sicilia Orientale (o un suo delegato);

7) il Soprintendente ai Beni Culturali di Catania (o un suo delegato);

8) un docente universitario designato dal Ministero per i Beni Culturali;

9) un rappresentante della Regione Siciliana;

10) il Segretario Amministrativo con voto consultivo, che redige i verbali delle sedute, ne comunica il testo al Consiglio Scientifico e svolge tutte le funzioni indicate nell'art. 14.

Il Consiglio di Amministrazione può cooptare uno o più studiosi di riconosciuta fama (in numero non superiore a tre), che abbiano dato significativi contributi all'avanzamento degli studi su Verga e il verismo o abbiano prestato continuativamente la loro opera all'incremento dell'attività scientifica della Fondazione.

Il giudizio sul valore giuridico di tale documentazione spetta al Consiglio Scientifico.

Art. 7

Il Consiglio di Amministrazione ha la gestione amministrativa della Fondazione e resta in carica cinque anni.

In particolare delibera:

a) sentito il parere del Consiglio Scientifico, sulla richiesta di partecipazione alla Fondazione di Enti pubblici, con gli stessi diritti e obblighi degli Enti fondatori.

b) sentito il parere del Consiglio Scientifico, sulle modifiche da apportare al presente Statuto;

c) sentito il parere del Consiglio Scientifico, sull'accettazione di erogazioni, donazioni e lasciti di ogni specie, all'infuori dei contributi che perverranno dagli Enti fondatori in esecuzione degli obblighi assunti nell'atto costitutivo;

d) sul regolamento interno e sul regolamento organico del personale, sentito il Consiglio Scientifico.

Inoltre predisporre e delibera, entro il 30 novembre, il bilancio preventivo ed entro il 31 marzo il bilancio consuntivo, tenuta presente la relazione del Consiglio Scientifico e la relazione del Revisore dei Conti.

Infine, per il tramite del Segretario Amministrativo, nominato dal Consiglio di Amministrazione, risponde della conservazione delle collezioni, della suppellettile e, in genere, dei beni della Fondazione (cfr. art. 14).

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno e in via straordinaria per iniziativa del Presidente o, in sua sostituzione, del Presidente del Consiglio Scientifico, che assume la vicepresidenza del Consiglio secondo quanto previsto dall'art. 11, ovvero su richiesta di almeno 6 dei suoi membri.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, sotto forma di lettera inviata per posta elettronica, nella quale è indicato l'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei membri del Consiglio stesso. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 9

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Egli in particolare:

a) soprintende all'amministrazione ed assicura l'osservanza delle norme di legge e dello Statuto;

b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

c) firma i mandati di pagamento, esclusi quelli relativi a spese di ordinaria amministrazione e alle altre, di cui all'art. 11 lett. c.

d) presenta istanze per contributi con relativa documentazione, ovvero progetti scientifici, culturali, formativi, editoriali a enti politici, territoriali, istituzionali, ecc., che richiedano la firma del rappresentante legale dell'Ente.

Egli può delegare il Presidente del Consiglio Scientifico, di cui al successivo art. 10, allo svolgimento di questa funzione.

Art. 10

Il Consiglio Scientifico è composto da:

1) professori e ricercatori dell'Università degli Studi di Catania e delle altre Università siciliane che abbiano dato significativi contributi all'avanzamento degli studi letterari, filologici e linguistici su Verga, il Verismo, o i movimenti letterari tra Secondo Ottocento e Primo Novecento, o nell'ambito della filologia italiana o romanza, o che abbiano prestato con continuità la loro opera all'incremento dell'attività scientifica della Fondazione;

2) professori in quiescenza dell'Università degli Studi di Catania e delle altre Università siciliane e italiane che abbiano dato significativi contributi all'avanzamento degli studi letterari, filologici e linguistici su Verga e il Verismo, o nell'ambito della filologia italiana o romanza, o che abbiano prestato con continuità la loro opera all'incremento dell'attività scientifica della Fondazione;

3) professori e studiosi di università italiane ed estere che si siano distinti nell'avanzamento degli studi letterari, filologici e linguistici su Verga, il Verismo, il Naturalismo e il Realismo europeo ed extraeuropeo;

4) uno studioso che abbia dato significativi contributi all'avanzamento degli studi su Verga, il Verismo, o i movimenti letterari tra Secondo Ottocento e Primo Novecento, designato dal Ministero preposto ai Beni Culturali;

5) uno studioso che abbia dato significativi contributi all'avanzamento degli studi letterari, filologici e linguistici su

Verga e il Verismo, designato dall'Assessorato Regionale preposto ai Beni Culturali;

6) i Presidenti emeriti del Consiglio Scientifico, di cui al successivo art. 11.

Art. 11

Il Consiglio Scientifico elegge fra i suoi membri il Presidente. Il mandato del Presidente del Consiglio Scientifico dura cinque anni ed è rinnovabile.

Il Presidente del Consiglio Scientifico:

a) convoca il Consiglio Scientifico, ne fissa l'ordine del giorno e presiede le sedute;

b) coordina le attività della Fondazione;

c) partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, di cui assume la vicepresidenza;

d) esercita i poteri d'ordinaria amministrazione della Fondazione nei limiti del bilancio ed effettua tutte le spese previste dal bilancio e quelle altre che, di volta in volta, siano autorizzate dal Consiglio di Amministrazione;

e) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Scientifico;

f) nomina il Vicepresidente del Consiglio Scientifico stesso, che lo sostituisce in caso di sua assenza o di suo impedimento;

g) designa i tre membri del Comitato Direttivo di cui al presente articolo.

Sono Presidenti emeriti del Consiglio Scientifico coloro che hanno precedentemente svolto il mandato di Presidenza del Consiglio Scientifico.

La Fondazione è dotata di un Comitato Direttivo, composto dal Presidente del Consiglio Scientifico, dal Vicepresidente del Consiglio Scientifico, dal Presidente o Presidenti emeriti del Consiglio Scientifico, e da altri 3 membri designati dal Presidente del Consiglio Scientifico tra i componenti del Consiglio stesso, i quali abbiano dimostrato di prestare con continuità la loro opera per incrementare l'attività scientifica, culturale, formativa ed editoriale della Fondazione.

Il Comitato Direttivo affianca il Presidente del Consiglio Scientifico nel progettare, coordinare, realizzare le attività scientifiche, culturali, formative ed editoriali della Fondazione.

Il Comitato Direttivo collabora col Presidente del Consiglio Scientifico nel predisporre per ciascun anno il programma delle attività della Fondazione, nel redigere la relazione sull'attività svolta e nel programmare i piani di lavoro per l'anno seguente. Inoltre assiste il Presidente del Consiglio Scientifico nel potere delegatogli dal Presidente della Fondazione di predisporre e presentare progetti scientifici, culturali, formativi, editoriali a enti finanziatori di ambito regionale, nazionale e internazionale.

Art. 12

Il Consiglio Scientifico dura in carica cinque anni; si riunisce almeno due volte all'anno, per convocazione del Presidente mediante lettera inviata per posta elettronica, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, o su richiesta motivata di almeno 1/3 dei suoi membri. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la metà più uno dei suoi membri; le

deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le assenze ricorrenti alle sedute comportano la decadenza dalla carica di consigliere. Si decade altresì dalla carica se non si rispettano gli obblighi di cui all'art. 13, punto e.

Art. 13

Il Consiglio Scientifico esercita la consulenza scientifica della Fondazione. In particolare:

a) propone, determina, e promuove le attività della Fondazione, e in genere cura le iniziative necessarie per il raggiungimento dei fini, di cui all'art. 2;

b) elabora per ciascun anno il programma dell'attività della Fondazione, redige la relazione sull'attività svolta e predispone i piani di lavoro per l'anno seguente;

c) può chiamare per cooptazione uno o più studiosi di riconosciuta fama che abbiano contribuito in maniera significativa ed originale all'incremento degli studi su Verga e il verismo o abbiano dato la loro effettiva collaborazione continuativamente all'attività scientifica della Fondazione. Inoltre può chiamare anche temporaneamente studiosi italiani o stranieri per l'attuazione dei fini statutari e propone al Consiglio di Amministrazione i nominativi dei membri dei comitati preposti a sovrintendere a particolari iniziative della Fondazione quali mostre, premi, rappresentazioni teatrali, concorsi ecc.;

d) esprime il suo parere per l'accettazione di erogazioni, donazioni e lasciti in ordine alla validità documentaria e all'interesse scientifico del materiale da acquisire;

e) nomina il Comitato Direttivo.

Ciascun componente del Consiglio Scientifico è chiamato ad assolvere un compito che potrà essergli assegnato dal Presidente del Consiglio Scientifico, sentito il Comitato Direttivo, in uno o più degli ambiti di attività della Fondazione. L'assolvimento di tale incarico nel periodo di permanenza in carica è requisito essenziale per la conferma della carica.

Art. 13 bis

Le mansioni organizzative del Consiglio Scientifico inerenti all'attività della Fondazione sono svolte da un Segretario, nominato dal Comitato Direttivo al suo interno. Egli, in particolare, coadiuva il Presidente del Consiglio Scientifico e funge da segretario nelle riunioni del Comitato Direttivo e del Consiglio Scientifico.

Art. 14

Le mansioni tecnico-amministrative inerenti all'attività della Fondazione sono svolte dal Segretario Amministrativo, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Egli, in particolare, coadiuva il Presidente del Consiglio di Amministrazione, funge da segretario del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali, risponde della conservazione delle collezioni, della suppellettile e, in genere, dei beni della Fondazione.

Art. 15

Il servizio di cassa della Fondazione è affidato a un Istituto di credito scelto dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Art. 17

Il Revisore dei Conti è nominato dal Rettore dell'Università di Catania in qualità di Presidente della Fondazione e del Consiglio di Amministrazione, d'intesa con il Presidente del Consiglio Scientifico e Vicepresidente della Fondazione.

Art. 18

Il Revisore dei Conti dura in carica cinque anni e può essere riconfermato. Egli deve partecipare a tutte le adunanze del Consiglio di Amministrazione ed esprimere in quella sede il suo parere.

Art. 19

Il Revisore dei Conti è un organo consultivo contabile della Fondazione, che vigila sulla sua gestione finanziaria, che ne esamina il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, prima che siano sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, ed esprime su di essi e sulla tenuta dei conti il suo motivato giudizio, mediante apposita relazione.

Art. 20

Tutte le cariche, sia in Consiglio Scientifico sia in Consiglio di Amministrazione, hanno durata quinquennale, sono rinnovabili e sono a titolo gratuito.